


Statuto



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

*Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 837,
con le modificazioni apportate con decreto ministeriale 23 marzo 1994
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 4 novembre 1994)
con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 9 gennaio 2001)
e con le modifiche iscritte in data 6 luglio 2006 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano.*

Art. 1 –	Compiti	4
Art. 2 –	Sede	4
Art. 3 –	Categorie dei Soci	5
Art. 4 –	Soci Promotori	5
Art. 5 –	Soci di Diritto	5
Art. 6 –	Soci Effettivi	5
Art. 7 –	Soci Onorari	6
Art. 8 –	Soci Benemeriti	6
Art. 9 –	Soci Aderenti	6
Art. 10 –	Recesso, decadenza, espulsione dei Soci	6
Art. 11 –	Regolamenti	6
Art. 12 –	Quote e contributi	7
Art. 13 –	Diritti dei Soci	7
Art. 14 –	Doveri dei Soci	7
Art. 15 –	Patrimonio ed entrate	7
Art. 16 –	Organi del CEI	8
Art. 17 –	Assemblea – Costituzione	8
Art. 18 –	Assemblea – Attribuzioni	8
Art. 19 –	Assemblea – Convocazione	9
Art. 20 –	Assemblea – Diritto di voto e validità delle Deliberazioni	9
Art. 21 –	Assemblea – Presidenza	9
Art. 22 –	Assemblea – Deleghe di rappresentanza	9
Art. 23 –	Assemblea – Deliberazioni per referendum	10
Art. 24 –	Consiglio – Costituzione	10
Art. 25 –	Consiglio – Attribuzioni	11
Art. 26 –	Consiglio – Funzionamento	11
Art. 27 –	Designazioni	11
Art. 28 –	Comitato Esecutivo	11
Art. 29 –	Presidente Generale	12
Art. 30 –	Segretario Generale	13
Art. 31 –	Collegio dei Revisori dei Conti	13
Art. 32 –	Collegio dei Probiviri	13
Art. 33 –	Organi Tecnici	13
Art. 34 –	Commissione Centrale Superiore Tecnica – CST	13
Art. 35 –	Comitati e Sottocomitati Tecnici	14
Art. 36 –	Gruppi settoriali, Commissioni Miste o Speciali	14
Art. 37 –	Procedura per la pubblicazione delle norme	14
Art. 38 –	Pubblicazioni ufficiali	14
Art. 39 –	Modifiche allo Statuto	14
Art. 40 –	Trasformazione e scioglimento del CEI	15

Art. 1 – Compiti

Il CEI è un'associazione culturale a carattere scientifico e tecnico, senza scopo di lucro. Il CEI ha i compiti seguenti:

- provvedere alla simbologia, alla nomenclatura, all'unificazione e alla normativa nel settore elettrico, ove, con la dizione "elettrico", si intende il settore complessivo della elettrotecnica e dell'elettronica e aree interconnesse;
- stabilire, sempre nel settore elettrico, quali requisiti debbano avere gli impianti, i materiali, gli apparecchi, i macchinari, i circuiti, i processi e loro programmi, affinché possano considerarsi rispondenti alla regola dell'arte;
- studiare i problemi di carattere scientifico e tecnologico connessi alle esigenze di impiego, funzionamento, sicurezza o altro nel settore elettrico, allo scopo di elaborare norme tecniche per i materiali, gli apparecchi, i macchinari, gli impianti, i circuiti, i processi e loro programmi promuovendone la loro conoscenza e utilizzazione in Italia;
- fissare criteri, metodi di prova e limiti finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza, affidabilità e qualità dei prodotti o dei processi; fissare le regole e procedure per prove e controlli di rispondenza alle norme tecniche; fissare criteri di valutazione di laboratori, ditte costruttrici, singoli operatori ai fini del loro accreditamento da parte dei competenti organismi;
- svolgere i compiti di organismo italiano che garantisce la partecipazione negli Enti internazionali o sovranazionali che hanno il compito di predisporre norme tecniche;
- promuovere a livello internazionale l'armonizzazione delle norme tecniche o deliberare sui progetti internazionali per assolvere i mandati ricevuti di ottemperare alle politiche comunitarie, nel suo ruolo di Ente incaricato di predisporre normative tecniche del settore elettrico;
- promuovere e favorire la rispondenza alla legge e alla regola dell'arte dando la massima diffusione alla propria attività attraverso tutti i sistemi considerati idonei, quali convegni, seminari, iniziative di comunicazione, corsi di formazione e altri strumenti, utilizzando mezzi propri o in partecipazione con terze parti;
- promuovere e favorire l'attività di certificazione;
- mantenere i contatti necessari, a livello culturale e di ricerca, per seguire l'evoluzione tecnologica e mantenere aggiornati i propri studi nel campo normativo;
- assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o costituenti in Italia o all'estero aventi scopi compatibili con quelli sociali;
- attuare ogni altra iniziativa giudicata utile al raggiungimento dei suoi compiti.

Art. 2 – Sede

La sede legale è in Milano.



Art. 3 – Categorie dei Soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

1. Soci Promotori, di cui all'art. 4;
2. Soci di Diritto, di cui all'art. 5;
3. Soci Effettivi, di cui all'art. 6;
4. Soci Onorari, di cui all'art. 7;
5. Soci Benemeriti, di cui all'art. 8;
6. Soci Aderenti, di cui all'art. 9.

Art. 4 – Soci Promotori

Sono Soci Promotori:

- Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT),
- Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE),
- ENEL Spa

Art. 5 – Soci di Diritto

Sono Soci di Diritto:

- il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- il Ministero dell'Istruzione;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- il Ministero della Difesa;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Ministero della Transizione Ecologica;
- il Ministero della Salute;
- il Ministero della Cultura;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Possono inoltre diventare Soci di Diritto altri Ministeri che, invitati dal Presidente Generale del CEI, diano la loro adesione. Il Presidente Generale del CEI è inoltre delegato ad aggiornare le denominazioni dei Ministeri sopra elencati alla loro denominazione ufficiale.

Art. 6 – Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi gli Enti pubblici e privati, Società od altri organismi interessati alle attività del CEI che ne facciano domanda e siano ammessi dal Consiglio.

Art. 7 – Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della normativa tecnica ed unificazione elettrica, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea, su proposta del Consiglio del CEI.

Art. 8 – Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti i Soci che abbiano contribuito in modo particolarmente rilevante all'attività del CEI. Ad essi verrà riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. Il Socio Benemerito mantiene tutti i diritti spettantigli al momento della sua nomina a Benemerito.

Art. 9 – Soci Aderenti

Sono Soci Aderenti gli Enti, le Società e le persone fisiche che ne facciano domanda e vengano ammesse. I Soci Aderenti non partecipano all'Assemblea.

Art. 10 – Recesso, decadenza, espulsione dei Soci

L'impegno di partecipare al CEI da parte dei Soci è annuale, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al Presidente Generale almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. La dichiarazione di recesso non è valida per i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote, per i quali invece può esserne deliberata dall'Assemblea la decadenza. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata. A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali e abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità e i compiti del CEI, può essere deliberato il provvedimento di espulsione. I motivi che danno luogo alla proposta di espulsione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio, dal Presidente Generale al Socio trasgressore. Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, esponendo le sue eventuali giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide, ovvero in difetto di esse, trascorso il termine di 30 giorni, il Socio viene sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di espulsione venga sottoposta all'Assemblea ed approvata dalla stessa.

L'Assemblea delibera l'espulsione con maggioranza di almeno 2/3 dei voti dei presenti, considerando come tali anche quelli per delega. Allorquando l'Assemblea ha deliberato l'espulsione, questa è inappellabile ed ha effetto immediato.

Art. 11 – Regolamenti

Appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio, definiscono gli aspetti necessari all'applicazione del presente Statuto e al funzionamento degli Organi Tecnici.

Art. 12 – Quote e contributi

I Soci sono tenuti al pagamento di una o più quote annuali, l'ammontare delle quali è stabilito dal Consiglio. I Soci di Diritto, Benemeriti ed Onorari sono esentati dal pagamento della quota; possono comunque versare un contributo annuo volontario. Le quote complessive dovute dai Soci Promotori ed Effettivi sono costituite da un certo numero di quote unitarie, ciascuna dando diritto ad un voto in Assemblea. Il numero di tali quote è legato al livello di partecipazione come stabilito dal Regolamento. Ogni Socio Promotore non può avere un numero di quote inferiore a 30. All'atto dell'ammissione, i nuovi Soci sono tenuti a versare un contributo di entrata "una tantum" come determinato dal Consiglio.

Art. 13 – Diritti dei Soci

I Soci del CEI, purché in regola col pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:

- a. intervenire all'Assemblea, quelli individuati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;
- b. partecipare ai lavori del CEI secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e disposizioni in vigore;
- c. usufruire per l'acquisto delle norme e pubblicazioni CEI degli sconti stabiliti e riportati pubblicamente dal Catalogo delle Norme;
- d. ricevere copia delle pubblicazioni emesse dal CEI ad essi destinate;
- e. fare domanda per l'uso del Contrassegno CEI alle condizioni stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 14 – Doveri dei Soci

I Soci del CEI si impegnano a:

- a. pagare nei tempi stabiliti le quote associative;
- b. osservare le norme e unificazioni elettrotecniche emanate dal CEI e adoperarsi per la loro diffusione e applicazione;
- c. segnalare al CEI eventuali impedimenti all'osservanza delle norme, direttive e unificazioni emanate dal CEI;
- d. dare, compatibilmente coi loro impegni, concreto apporto ai lavori tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta;
- e. seguire le direttive emanate dal Consiglio.

Art. 15 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio del CEI è costituito:

- a. dalla somma investita in Buoni del Tesoro del valore nominale di Euro 10.329,00;
- b. da immobili o beni patrimoniali, secondo decisioni in merito dell'Assemblea con le autorizzazioni previste dalla legge;

- c. dalle elargizioni, donazioni o lasciti a suo favore, ove il Consiglio non deliberi diversamente;
- d. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, ove l'Assemblea deliberi in proposito.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del CEI. Le entrate del CEI sono date dalla rendita del suo patrimonio, dalle quote annuali e dai contributi versati dai Soci per la sua attività istituzionale, dai proventi dell'attività editoriale o di altri servizi, dall'ammontare stabilito da convenzioni o accordi nazionali, comunitari o internazionali, da altri contributi di Enti pubblici o privati. L'anno finanziario si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 16 – Organi del CEI

Sono organi del CEI:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- gli Organi Tecnici.

Art. 17 – Assemblea – Costituzione

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti designati, uno per ciascun Socio, dai Soci Promotori, di Diritto, Effettivi, Benemeriti, Onorari. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni Centrali, i Revisori dei Conti e il Segretario Generale del CEI, che svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea.

Art. 18 – Assemblea – Attribuzioni

L'Assemblea:

- a. delibera sulla relazione annuale del Consiglio e su quella dei Revisori dei Conti;
- b. approva il bilancio consuntivo;
- c. elegge i dodici Consiglieri elettivi di cui all'art. 24 nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con votazione segreta se i candidati sono in numero superiore ai posti disponibili;
- d. apporta modifiche allo Statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento del CEI e, se del caso, alla nomina del Commissario liquidatore;
- e. delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio;
- f. delibera sulla nomina dei soci Onorari e Benemeriti e sull'espulsione e decadenza dei Soci;
- g. delibera, su proposta del Consiglio, sull'emolumento dei Revisori dei Conti e sull'indennità per il Presidente Generale e può stabilire gettoni di presenza.

Art. 19 – Assemblea – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente Generale, in via ordinaria per deliberare tra l'altro sui punti a) e b) di cui all'art. 18 una volta l'anno, al più tardi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. È convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente Generale od il Consiglio lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente Generale da tanti Soci che dispongano di almeno 1/10 del totale dei voti spettanti all'Assemblea. L'Assemblea in sede straordinaria e nei casi di legge può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20 – Assemblea – Diritto di voto e validità delle deliberazioni

Tutti i Soci con diritto di voto dispongono in Assemblea di tanti voti quante sono le quote unitarie sottoscritte.

I Soci di Diritto dispongono comunque di un voto. I Soci Benemeriti mantengono i diritti di voto spettanti come Soci al momento in cui l'Assemblea ha loro riconosciuto tale qualifica. In nessun caso un Socio può far valere un numero di voti superiore ai 2/10, oppure, con delega, superiore ai 3/10 dei voti complessivi da tutti i Soci, compreso lui medesimo, presenti all'Assemblea. Hanno diritto di voto solo i Soci in regola col pagamento delle quote sociali relative all'esercizio precedente. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti Soci che dispongano di almeno la metà totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché convocata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Per i casi di cui agli articoli 39 e 40 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci quanti prescritti negli articoli medesimi. Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti che possono essere espressi, considerando come tali anche quelli per delega. Possono essere espressi solo i voti che ciascun Socio può far valere.

Art. 21 – Assemblea – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Generale che lo sostituisce a norma dell'art. 29.

Art. 22 - Assemblea – Deleghe di rappresentanza

Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio che faccia parte dell'Assemblea. In ogni caso non è consentito avere deleghe da più di tre Soci e con i limiti di cui all'art. 20.

Art. 23 – Assemblea – Deliberazioni per referendum

L'Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio. Perché il referendum sia valido dovranno aver votato Soci rappresentanti la metà più uno dei voti complessivi e le delibere verranno prese a maggioranza relativa dei voti espressi. Lo spoglio dei voti sarà svolto dal Collegio dei Revisori che redigerà il relativo verbale. Quanto sopra non si applica per le maggioranze richieste dagli articoli 39 e 40 del presente Statuto.

Art. 24 – Consiglio – Costituzione

Il Consiglio è composto:

- a. da quattro rappresentanti di ciascuno dei Soci Promotori;
- b. da quattro rappresentanti del CNR;
- c. da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d. da un rappresentante per ciascuno degli altri Soci di Diritto;
- e. da dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18;
- f. dal Presidente dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
- g. dal Presidente dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ).

Tutti i componenti il Consiglio durano in carica un triennio e possono essere rieletti salvo il caso in cui non abbiano partecipato personalmente ad alcuna delle riunioni del triennio di carica. Il Consiglio entra in carica dopo l'Assemblea che lo ha costituito e che ha esaminato i bilanci presentati per l'anno precedente dal Consiglio in scadenza e termina il suo mandato corrispondentemente con la presentazione dei bilanci relativi al suo terzo anno di attività. Qualora durante il triennio si rendessero necessarie sostituzioni, i nuovi Consiglieri scadranno anch'essi al termine del triennio in corso.

Il Consigliere che, ai sensi del successivo art. 25, viene eletto Presidente Generale, perde la qualifica di rappresentante del Socio che l'ha proposto e fa parte del Consiglio come Presidente Generale. Il Socio il cui Consigliere è stato eletto Presidente Generale può nominare un nuovo Consigliere; nel caso che il Consigliere diventato Presidente Generale sia di nomina assembleare si procede all'elezione del nuovo Consigliere, anche per referendum.

I Soci Promotori e di Diritto possono sostituire i loro rappresentanti anche nel corso del triennio in carica. In caso di mancanza o di dimissioni di un Consigliere eletto, l'Assemblea procederà ad una elezione per quel posto anche per referendum. Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Centrali, qualora non fossero già membri del Consiglio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale del CEI, che svolge funzione di Segretario.

Art. 25 – Consiglio – Attribuzioni

Il Consiglio:

- a. elegge tra i suoi membri per il triennio il Presidente Generale, e cinque Vice- Presidenti Generali, di cui almeno quattro scelti tra i rappresentanti dei Soci Promotori, del CNR e del Ministero dello Sviluppo Economico;
- b. ratifica l'incarico al Segretario Generale e ne stabilisce i poteri;
- c. delibera l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote annuali dei Soci;
- d. predispone il bilancio preventivo;
- e. studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi del CEI, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;
- f. delibera in tutti i casi in cui è previsto dal presente Statuto per regolare il funzionamento del CEI e approva i Regolamenti;
- g. propone all'Assemblea modifiche del presente Statuto;
- h. delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
- i. stabilisce le condizioni per la concessione e la revoca dell'uso del marchio del CEI o emblema o contrassegno;
- j. propone all'Assemblea la decadenza e l'espulsione dei Soci;
- k. ratifica le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo nei casi di urgenza;
- l. convoca l'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 19;
- m. esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata ad altri organi del CEI.

Art. 26 – Consiglio – Funzionamento

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Generale. È convocato dallo stesso di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché sia presente o sia rappresentata mediante delega ad altro Consigliere la metà dei voti. Un Consigliere può essere portatore di un massimo di due deleghe. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 27 – Designazioni

Il Segretario Generale raccoglie le designazioni per il rinnovo triennale delle cariche. Ai Soci aventi diritto di effettuare una designazione verrà inviata la richiesta almeno 90 giorni prima della riunione degli organi deliberanti. Eventuali designazioni di altri Soci dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della riunione degli organi deliberanti.

Art. 28 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente Generale, dai cinque Vice-Presidenti Generali e da altri 2 Membri eletti dal Consiglio nel suo seno, in modo che il Comitato

Esecutivo comprenda un rappresentante di ciascuno dei Soci Promotori, uno del CNR, uno del Ministero dello Sviluppo Economico e sia il più possibile rappresentativo delle maggiori aree di interesse presenti in Consiglio. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale del CEI, che svolge le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo stesso. Il Presidente ha facoltà di invitare come osservatori, di volta in volta, detentori di cariche CEI o internazionali che possano apportare un contributo legato a tali incarichi. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Generale, o, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, come stabilito nell'art. 29. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni delegategli dal Consiglio e in particolare:

- a. predisporre e aggiorna i Regolamenti per il funzionamento del CEI da presentare al Consiglio;
- b. fissa il campo di competenza dei Comitati e dei Sottocomitati Tecnici e di eventuali Commissioni Miste o speciali e ne nomina i Presidenti;
- c. nomina i rappresentanti del CEI negli organismi direttivi di Enti o Associazioni esterni al CEI;
- d. vigila sul rispetto dei Regolamenti e in genere sull'attività degli Organi Tecnici riferendo al Consiglio;
- e. sovrintende ai rapporti con altri organismi nazionali e internazionali;
- f. decide sulle nomine dei Soci Aderenti ed esamina le domande delle altre categorie di Soci da sottoporre al Consiglio per la ratifica;
- g. predisporre le proposte di bilancio e la relazione annuale per il Consiglio;
- h. nei casi di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio salvo ratifica del Consiglio alla successiva riunione.

Art. 29 – Presidente Generale

Il Presidente Generale ha la legale rappresentanza del CEI e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Il Presidente Generale controlla l'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo e vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e sul funzionamento dei servizi e degli uffici del CEI; esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio. In casi di urgenza adotta decisioni di competenza del Comitato Esecutivo salvo ratifica alla successiva riunione del medesimo da convocarsi tempestivamente. Il Presidente Generale può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni ai Vice-Presidenti Generali; in caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente Generale da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente Generale più anziano di età.

Il Presidente Generale approva gli elaborati dei singoli Comitati Tecnici dopo che siano stati sottoposti all'iter di cui nel Regolamento per gli Organi Tecnici e ne autorizza la pubblicazione e diffusione. Propone al Consiglio la nomina del Segretario Generale; ne stabilisce gli emolumenti, assieme a quelli degli altri dirigenti, sentito il parere del Comitato Esecutivo.

Art. 30 – Segretario Generale

Il Segretario Generale esercita i poteri conferitigli dal Consiglio; è preposto ai servizi necessari al funzionamento del CEI, con funzioni di Direttore Generale.

Spetta al Segretario Generale provvedere all'organizzazione e direzione degli uffici e al regolare funzionamento delle attività del CEI secondo le direttive impartite dal Consiglio e dal Presidente Generale. Il Segretario Generale deve svolgere attività per il CEI a tempo pieno; rimane in carica fino a che il Consiglio decida diversamente.

Art. 31 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate dal Codice Civile. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni.

Art. 32 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio in merito, rispettivamente, alle domande di ammissione a Soci e ai provvedimenti di espulsione.

Esso esprime inoltre il suo parere sui problemi sottopostigli dal Consiglio. Decide altresì sulle controversie che possono sorgere tra i Soci. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 33 – Organi Tecnici

Gli Organi Tecnici sono i seguenti:

- a. Commissioni Centrali;
- b. Comitati e Sottocomitati Tecnici;
- c. Gruppi Settoriali, Commissioni Miste e Speciali.

I membri delle Commissioni Centrali durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 34 – Commissione Centrale Superiore Tecnica – CST

La Commissione Centrale Superiore Tecnica è nominata dal Comitato Esecutivo. Ne fanno parte i Presidenti dei Gruppi Settoriali e ha il compito di coordinare le attività specifiche dei Comitati Tecnici e Sottocomitati Tecnici e di trovare soluzioni ai problemi

tecnici di carattere generale che non siano di competenza dei singoli Comitati Tecnici o Sottocomitati. La costituzione, i compiti e le attribuzioni sono fissate dal Regolamento per gli Organi Tecnici.

Art. 35 – Comitati e Sottocomitati Tecnici

I Comitati e i relativi Sottocomitati sono costituiti dal Comitato Esecutivo. I Comitati Tecnici sono organi a carattere nazionale con il compito di predisporre ed elaborare le norme nel settore di loro rispettiva competenza.

La composizione dei Comitati deve garantire la presenza di tutte le categorie interessate di Soci e il loro funzionamento e tenere conto degli accordi internazionali. La costituzione, i compiti e le attribuzioni sono fissate dal Regolamento per gli Organi Tecnici.

Art. 36 – Gruppi settoriali, Commissioni Miste o speciali

Il Comitato Esecutivo, per esigenze di collegamento internazionale o nazionale, istituisce Gruppi Settoriali di Comitati e, ove necessario, Commissioni Miste o speciali provvedendo a fissarne di volta in volta le competenze, le strutture, le procedure operative e nominandone i Presidenti e i membri.

Art. 37 – Procedura per la pubblicazione delle norme

La procedura per la pubblicazione delle norme e di altri documenti emessi dal CEI sarà collegata alle procedure internazionali e fissata dal Regolamento per gli Organi Tecnici. I seguenti requisiti sono necessari per poter emettere una norma con la denominazione CEI o CEI UNI:

- avere dato pubblica conoscenza dell'esistenza del progetto anche come originale internazionale;
- avere discusso le osservazioni sostanziali ricevute in tempo utile, in sede di Comitato Tecnico nazionale o internazionale e aver ottenuto un sostanziale consenso;
- avere rispettato gli impegni internazionali e comunitari a cui il CEI deve sottostare;
- avere la firma, che garantisca il rispetto delle procedure, del Presidente Generale.

Art. 38 – Pubblicazioni ufficiali

Pubblicazioni ufficiali del CEI sono le norme pubblicate sotto l'intestazione "Norma Italiana CEI" registrata in Tribunale.


Art. 39 – Modifiche allo Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea, svolte eventualmente a mezzo referendum, concernenti proposte di modifica al presente Statuto, devono essere adottate con voto favorevole di

Soci che rappresentino almeno i 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Art. 40 – Trasformazione e scioglimento del CEI

Le proposte di trasformazione e di scioglimento del CEI saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti o se siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentano almeno 1/4 del totale dei voti spettanti ai Soci. Perché la deliberazione dell'Assemblea possa essere valida occorre una maggioranza qualificata dei 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci; tra i Soci favorevoli devono esserci almeno due dei Soci Promotori di cui all'art. 4. Deliberato lo scioglimento del CEI, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina del Commissario liquidatore. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilisce l'art. 31 del Codice Civile.



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Via Saccardo, 9
20134 Milano
Tel. 02.21006.1
cei@ceinorme.it
www.ceinorme.it

